

### Rinvio di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno di oggi reca due interrogazioni, una dell'onorevole Cingolani al ministro delle corporazioni, e l'altra dell'onorevole Coselschi al ministro degli affari esteri. Gli onorevoli sottosegretari di Stato competenti hanno domandato che lo svolgimento di queste interrogazioni sia rinviato, per la prima a giorno da destinarsi, e per l'altra a martedì 3 marzo.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

### Discussione del disegno di legge: Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.

Se ne dia lettura.

VERDI, segretario, legge. (V. Stampato n. 696-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole Bibolini. Ne ha facoltà.

BIBOLINI. Il disegno di legge che ci è presentato sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti interessa specialmente la provincia di Spezia e particolarmente i tre comuni di Spezia, Portovenere e Lerici, perchè essi costituiscono la sede della nostra principale base navale, e quindi un territorio su cui si deve esplicitare l'alta finalità di salvaguardia nazionale del presente disegno di legge.

Interessato è anche tutto il Golfo di Spezia, perchè alcune limitazioni e prescrizioni previste dal disegno di legge avrebbero potuto recare nocimento al libero esercizio di importanti industrie e di numerose cave di marmo portoro in attività sulle alture che dominano da ponente la grande baia navale.

Interessa anche la popolazione dei tre comuni, perchè il magnifico Golfo di Spezia va acquistando di giorno in giorno sempre maggiore importanza dal lato turistico e come stazione balneare e climatica, per cui sarebbe stato contrario all'interesse di quei paesi ostacolare con restrizioni non necessarie il libero sviluppo di energie e di attività pubbliche e private che tendono a rendere sempre più pittoresco il magnifico panorama che la ridente riviera nostra presenta ai visitatori.

Bene dunque ha fatto la Commissione che ha esaminato il presente disegno di legge ad apportare modifiche ad alcuni articoli, conciliando così le esigenze della difesa nazionale con quelle della vita economica dei paesi interessati.

Opportunissima pertanto la modifica all'articolo 2 che annulla la generica prescrizione richiedente l'assenso preventivo dell'autorità militare per tutte quelle operazioni di edificazioni o di modificazioni di terreno, di formazioni di cumuli di materiale, di scavi, strade, ecc. La preventiva autorizzazione sarà pertanto necessaria, secondo la modifica apporata, solamente in casi speciali che saranno definiti dalle norme di esecuzione della legge che saranno emanate dal Ministero della guerra.

Saranno così evitati in molti casi, come dice la Commissione, spese non indifferenti di presentazione di progetti e di piani.

Merita ancora maggiormente lode la Commissione per le modificazioni apportate al testo dell'articolo 6, che prescriveva un faticoso e dannoso procedimento di trascrizione nei libri ipotecari delle limitazioni del diritto di proprietà, fissate dagli articoli 2, 4 e 5. Nell'articolo modificato, tali limitazioni saranno rese di pubblica ragione nel modo più semplice previsto dalle norme di esecuzione della legge. Per quanto riguarda gli altri articoli modificati, la Camera può esser grata alla Commissione per le modificazioni che ha apportate.

Approvando il presente disegno di legge, dobbiamo esser grati alla Commissione, per l'intelligente lavoro compiuto, che ha reso meno onerosi certi vincoli che sarebbero venuti a gravare sulle popolazioni di frontiera e sulle zone marittime di confine. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bartolini. Ne ha facoltà.

BARTOLINI. Onorevoli camerati, il progetto sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti, è di considerevole portata per i riflessi relativi alla proprietà situata nelle zone confinarie e nelle zone costiere, per cui credo opportuno prospettarvi alcune osservazioni. Questo disegno di legge estende a tutte le zone di confine quanto già era stato disposto dal decreto-legge 23 maggio 1924 relativamente alle provincie di Trento, Belluno, Istria e Trieste, e riporta sostanzialmente le stesse norme.

Il disegno di legge distingue le zone confinarie in due specie: zone costituenti le proprietà contermini al confine, e zone costituenti le proprietà successive, ma interessanti